



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1015**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione di direttive alle società strumentali, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1, nell'ambito del processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello. Determinazioni conseguenti per gli altri enti strumentali di diritto privato.

Il giorno **22 Giugno 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la Provincia autonoma di Trento, consapevole della necessità di un ripensamento globale della propria azione, ha intrapreso da tempo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la strada del programma di riorganizzazione delle proprie società controllate, volto alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse ed in modo da rendere il sistema delle società della Provincia più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale. Al riguardo si è provveduto con deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 19 di data 18 gennaio 2013. Parallelamente in relazione agli degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale con deliberazione n. 763 del 19 aprile 2013 sono state emanate le direttive alle società strumentali per la costituzione di un "Centro di servizi condivisi". Ora il progressivo deterioramento delle condizioni sia dell'economia sia della finanza pubblica conferma e rende più radicale l'esigenza, oggi condivisa in senso più ampio e stringente, di procedere in questa direzione di complessiva riduzione, da un lato, delle dimensioni dell'apparato provinciale, dall'altra parte, dell'intervento della stessa Provincia nei settori potenzialmente vocati al mercato. Accanto ad un'ulteriore azione di riduzione delle società e concentrazione delle attività omogenee si rileva che il miglioramento della "performance" delle società, così razionalizzate, passa attraverso una diminuzione del loro apparato ed un maggior tasso di sinergia, che possono e devono realizzarsi mettendo a fattore comune le risorse professionali oggi dislocate in ogni società proprio attraverso il "Centro Servizi Condivisi".

La riorganizzazione e l'efficientamento del Gruppo Provincia sono, di conseguenza, obiettivi perseguiti:

- a) nell'ambito degli interventi di revisione del sistema pubblico provinciale e della spesa correlata;
- b) attraverso una visione unitaria, che riflette l'impostazione strategica ed organizzativa propria del Gruppo Provincia secondo l'articolo 18 della legge 10 febbraio 2005, n. 1;
- c) secondo molteplici linee di azione, che abbracciano i criteri dell'aggregazione per poli, dell'eliminazione delle partecipazioni non più utili o istituzionalmente non sostenibili e della riduzione degli oneri amministrativi e finanziari anche in coerenza con gli aspetti elencati per lettera all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nello specifico, queste linee di azione riguardano:

- 1) la concentrazione in un soggetto unico a servizio delle società provinciali delle attività e delle funzioni non strategiche svolte dalle stesse ("Centro servizi condivisi"): la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 147 di data 9 febbraio 2015 le direttive alle società strumentali della Provincia per il consolidamento del "Centro Servizi Condivisi" nell'ambito degli interventi di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1, e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- 2) la definizione del numero massimo di componenti l'organo di amministrazione e dei limiti massimi dei compensi nelle società

controllate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1: la Giunta provinciale con deliberazione n. 787 di data 20 aprile 2007 ha definito criteri e modalità attuative, cui sono seguiti per la fissazione dei limiti massimi diversi provvedimenti della Giunta provinciale (n. 2538 di data 16 novembre 2007, n. 1661 di data 3 luglio 2009, n. 2640 del 19 novembre 2010, n. 762 di data 19 aprile 2013 e n. 656 di data 27 aprile 2015);

- 3) l'approccio organizzato ed unitario in materia di personale delle società provinciali: tramite una specifica disposizione contenuta nella legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 sono state poste le basi sia per una reale omogeneizzazione economica fra il personale delle società provinciali sia per una effettiva gestione della mobilità dello stesso, in modo da superare le criticità connesse all'uso delle direttive; infatti, l'articolo 31, comma 6, aggiungendo il comma 8 bis all'articolo 58 della legge 3 aprile 1997, n. 7, autorizza l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN), sulla base delle direttive della Giunta provinciale, a stipulare contratti collettivi di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia;
- 4) la razionalizzazione del "Gruppo Provincia" e la riduzione delle partecipazioni societarie, come evidenziato nella relazione al disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento", ora divenuta legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15.

Si tratta ora di emanare idonee direttive alle società strumentali, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1, con particolare riferimento al processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello. Infatti, l'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, così come introdotto dall'articolo 31, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, autorizza APRaN a stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative contratti collettivi tipo di primo livello:

- ❖ volti a definire la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti strumentali di diritto privato (associazioni, fondazioni e società qualificate come strumentali dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3);
- ❖ per finalità di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti in parola;
- ❖ in conformità alle direttive impartite dalla Giunta provinciale,
- ❖ con l'integrazione senza oneri, per la trattativa, di un componente designato dagli enti a cui si riferisce la contrattazione;
- ❖ con la possibilità che la Giunta provinciale, nell'individuare gli enti, tenga conto anche delle caratteristiche del settore in cui essi operano.

Sul punto la deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015, nel disporre in ordine al consolidamento del "Centro Servizi Condivisi", ha provveduto a connotare tale Consorzio anche come luogo e presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia proprio in relazione al supporto nella definizione e alla regia nella gestione del contratto collettivo unico di lavoro tipo per le società strumentali (con particolare riferimento alla mobilità interna al Gruppo Provincia).

Alla luce della centralità di questo strumento si è ritenuto opportuno avviare sin da subito il percorso volto alla sua elaborazione e convocare, a tal fine, un incontro con le società interessate e il presidente di APRaN per un primo momento di condivisione e confronto, giusta la lettera n. P001/0121994/29-2015-9 dd. 05 marzo 2015, a firma del Presidente della Provincia. Nel corso di questo incontro, avutosi in data 13 marzo 2015, le società strumentali, che hanno costituito il “Centro Servizi Condivisi”, hanno preso atto dell’indirizzo espresso dalla Provincia e finalizzato a concentrare la loro rappresentanza per la negoziazione del contratto collettivo tipo per i dipendenti delle società strumentali. Del resto, va rimarcato l’interesse del Gruppo Provincia a giungere ad un quadro giuridico – economico uniforme per le società che vi appartengono, a fronte di un interesse della singola società che deve essere presidiato per il valore in sé e che al tempo stesso va evitato si ponga in conflitto con quello della capogruppo.

Pertanto, nel rispetto degli indirizzi che la Provincia formalizza ad APRaN quale organismo tecnico, risulta opportuno che il processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello sia soggetto a direttive nei confronti delle società strumentali.

Tenuto, quindi, conto che l’indicazione della Provincia è quella di procedere ad una graduale armonizzazione dei trattamenti contrattuali all’interno delle sue società, diventa fondamentale il ruolo del “Centro Servizi Condivisi” attraverso il quale individuare il componente da affiancare ad APRaN al fine di definire gli aspetti giuridici ed economici di carattere generale conseguenti all’introduzione del contratto di lavoro tipo. Allo scopo di contemperare l’interesse della capogruppo e l’autonomia della singola società controllata, si reputa opportuno prevedere quale bilanciamento la possibilità che i consorziati rilascino idoneo mandato con procura speciale, in relazione ai collegamenti fra il regime generale del contratto tipo di primo livello e le oggettive peculiarità facenti capo alle diverse realtà societarie. Sotto questo profilo preme precisare sin d’ora che il contratto collettivo tipo di primo livello farà rinvio a specifici accordi aziendali di secondo livello per quanto attiene agli aspetti distintivi delle singole società.

Coniugando questo complesso di direttive con la formulazione apportata all’articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, è opportuno che:

- a) il componente, a titolo gratuito, che integra APRaN per la definizione del contratto collettivo tipo di lavoro sia individuato per il tramite del “Centro Servizi Condivisi”;
- b) alle società strumentali, che hanno costituito il “Centro Servizi Condivisi”, sia preservata la facoltà di rilasciare al medesimo Consorzio idoneo mandato con procura speciale a rappresentare nella trattativa ogni singola società ;
- c) il membro così individuato, che integra APRaN, sia tenuto ad informare periodicamente le società strumentali in ordine all’andamento della negoziazione, avvalendosi del supporto del “Centro Servizi Condivisi”;
- d) la negoziazione, con relativa sottoscrizione, sia conclusa da successiva direttiva con cui il contratto collettivo di lavoro tipo, così sottoscritto, viene fatto proprio da ogni singola società quale ente strumentale della Provincia.

Inoltre, occorre considerare che la disposizione si riferisce alla totalità degli enti strumentali di diritto privato (associazioni, fondazioni e società qualificate come strumentali dall’articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3). A tal proposito vanno allo stato attuale sottratte a questo processo le fondazioni di

ricerca (Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach), che hanno già in essere un contratto collettivo di lavoro di primo livello, territoriale e di comparto per effetto della norma prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, istitutiva delle due entità. In questo caso è maggiormente funzionale procedere autonomamente all'aggiornamento del contratto collettivo di settore, in modo da risolvere le eventuali criticità e valorizzando APRaN per il supporto tecnico, laddove necessario e comunque per uniformare tale specifico quadro alle misure di contenimento della spesa pubblica stabilite Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia. Per contro, risulta utile includere nel processo in oggetto gli altri enti strumentali di diritto privato (Fondazione Museo storico del Trentino, Fondazione trentina A. De Gasperi, Fondazione Accademia della montagna del Trentino e Fondazione Franco Demarchi). Questi ultimi designano, per ragioni di economicità, lo stesso componente indicato dalle società strumentali, che dovrà informarle periodicamente in ordine all'andamento della negoziazione, ricevendo eventuale mandato compatibilmente con i termini sopra menzionati.

Si propone, in conclusione, di:

- a) approvare le direttive, sopra esposte, alle società strumentali, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1, nell'ambito del processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7;
- b) includere nel processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, gli altri enti strumentali di diritto privato, tenuti a designare lo stesso componente indicato dalle società strumentali e a rilasciare idoneo mandato con procura speciale;
- c) non coinvolgere nel processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, le fondazioni di ricerca (Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach), che procederanno all'aggiornamento del contratto collettivo di settore, in modo da risolvere le eventuali criticità e valorizzando APRaN per il supporto tecnico, laddove necessario e comunque per uniformare tale specifico quadro alle misure di contenimento della spesa pubblica stabilite dalla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- visto l'articolo 7, comma 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visto l'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa ed ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1, le seguenti direttive alle società strumentali della Provincia nell'ambito del processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, stabilendo al riguardo che:
 - a) il componente, a titolo gratuito, che integra APRaN per la definizione del contratto collettivo tipo di lavoro sia individuato per il tramite del "Centro Servizi Condivisi";
 - b) alle società strumentali che hanno costituito il "Centro Servizi Condivisi" sia preservata la facoltà di rilasciare al medesimo Consorzio idoneo mandato con procura speciale a rappresentare nella trattativa ogni singola società;
 - c) il membro così individuato, che integra APRaN, sia tenuto ad informare periodicamente le società strumentali in ordine all'andamento della negoziazione, avvalendosi del supporto del "Centro Servizi Condivisi";
 - d) la negoziazione, con relativa sottoscrizione, sia conclusa da successiva direttiva della Giunta provinciale con cui il contratto collettivo di lavoro tipo, così sottoscritto, viene fatto proprio da ogni singola società quale ente strumentale della Provincia;
2. di includere nel processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, gli altri enti strumentali di diritto privato della Provincia (Fondazione Museo storico del Trentino, Fondazione trentina A. De Gasperi, Fondazione Accademia della montagna del Trentino e Fondazione Franco Demarchi), tenuti a designare lo stesso componente indicato dalle società strumentali secondo le lettere b), c) e d) del punto 1) del presente dispositivo;
3. di disporre che nel processo finalizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 7, non siano coinvolte le fondazioni di ricerca (Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach), le quali procederanno all'aggiornamento del contratto collettivo di settore, in modo da risolvere le eventuali criticità e valorizzando APRaN per il supporto tecnico, laddove necessario e comunque per uniformare tale specifico quadro alle misure di contenimento della spesa pubblica stabilite dalla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia;
4. di trasmettere la presente deliberazione agli enti strumentali di diritto privato della Provincia, al "Centro Servizi Condivisi" e ad APRaN.

MN